SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) — **Anno 133° — Numero 219**

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Giovedì, 17 settembre 1992** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 16 settembre 1992.

Costituzione di un osservatorio per i prezzi.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
PRESIDENTE DELEGATO
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visto il decreto legislastivo 15 settembre 1947, n. 896;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1968, n. 626;

Tenuto conto del protocollo sulla politica dei redditi, la lotta all'inflazione ed il costo del lavoro sottoscritto dal Governo e dalle parti sociali il 31 luglio 1992;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 9 settembre 1992;

Considerata la necessità di dotare l'amministrazione di un osservatorio di tutti i prezzi che consenta di seguirne l'andamento nelle varie fasi e di promuovere le azioni necessarie in presenza di fattori distorsivi;

Decreta:

La Segreteria generale del CIP predispone un programma di monitoraggio e di autoregolamentazione da attuare sulla base dei dati forniti mensilmente dall'ISTAT e dalla Unioncamere relativi ai prezzi al consumo per il paniere di spesa ISTAT delle famiglie italiane ed ai corrispondenti valori per il mercato all'ingrosso, per la produzione e per l'importazione, con particolare riferimento ai beni e servizi di più largo consumo.

La Segreteria generale, valutati gli elementi in suo possesso e quelli portati a sua conoscenza dalle organizzazioni sindacali, dalle categorie produttive, dalle associazioni di consumatori e da chiunque vi abbia interesse — procedendo anche, ove necessario, ad audizioni con le imprese e associazioni di categoria dei settori interessati — verifica la coerenza del processo di formazione dei prezzi nelle varie fasi, all'uopo avvalendosi di specifici ispettori dei costi.

Qualora vengano riscontrati fattori distorsivi, la Segreteria generale adotterà le necessarie iniziative promuovendo anche, ove ne esistano i presupposti, l'intervento del CIPE e del CIP nell'ambito delle rispettive attribuzioni.

La Segreteria generale predispone mensilmente, e rende pubblica, una relazione sull'andamento dei prezzi, con particolare riferimento al processo di formazione dei prezzi al consumo, alle cause della loro variazione ed alla situazione dei mercati nonchè sulle iniziative assunte.

Le maggiori spese conseguenti graveranno sui capitoli della rubrica 12 del Bilancio di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Roma, 16 settembre 1992

Il Ministro-Presidente delegato: GUARINO

92A4279

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 24 agosto 1992.

Rimozione di un consigliere e sindaco del comune di San Cesareo dalle rispettive cariche.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto che il sig. Gaetano Sabelli è stato eletto consigliere del comune di San Cesareo (Roma) nelle consultazioni amministrative del 25 novembre 1990 e successivamente nominato sindaco in data 23 dicembre 1990;

Visto che il predetto amministratore, raggiunto, in data 22 luglio 1992, da un ordine di custodia cautelare, in quanto ritenuto responsabile dei reati di corruzione ed atti contrari ai doveri d'uffico, si è reso irreperibile;

Constatato che l'espletamento da parte del suddetto amministratore delle cariche elettive è incompatibile con la funzione rappresentativa della comunità locale;

Constatato, inoltre, che lo stato di latitanza del sig. Gaetano Sabelli espone l'attività amministrativa ad una potenzialità di inquinamento ed ingenera allarme nella popolazione, con conseguente pericolo di grave turbativa dell'ordine pubblico;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo alla rimozione del sig. Gaetano Sabelli dalla carica di consigliere e di sindaco del comune di San Cesareo (Roma);

Visto il decreto del prefetto di Roma numero 9152/Gab.A.L. del 1° agosto 1992, con il quale il predetto è stato sospeso dalla carica di consigliere comunale e sindaco;

Visto l'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la relazione allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il sig Gaetano Sabelli è rimosso dalla carica di consigliere e di sindaco del comune di San Cesareo (Roma).

Roma, 24 agosto 1992

Il Ministro: MANCINO

ALLEGATO

Al Ministro dell'interno

Il sig. Gaetano Sabelli è stato eletto consigliere del comune di San Cesareo (Roma) nelle consultazioni amministrative del 25 novembre 1990 e successivamente nominato sindaco in data 23 dicembre 1990.

Il predetto amministratore, raggiunto, in data 22 luglio 1992, da un ordine di custodia cautelare in quanto ritenuto responsabile dei reati di corruzione ed atti contrari ai doveri di ufficio, si rendeva irreperibile.

I fatti sono riconducibili all'approvazione, da parte della giunta regionale, in data 27 dicembre 1991, di una bozza del nuovo piano di smaltimento dei rifiuti solidi urbani che prevede l'individuazione di un'ampia area, da adibire a discarica, nel comune sopracitato; intorno a tale area è emerso un precedente interesse, da parte del sig. Gaetano Sabelli che, unitamente ad altre due persone parimenti inquisite, ha condotto le trattative per l'acquisto dell'area ad un ingente prezzo.

Il comportamento del suddetto amministratore appare in contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il medesimo è preposto e, certo, è incompatibile con le esigenze di decoro, dignità e prestigio della carica di consigliere comunale e di sindaco.

Lo stato di latitanza, inoltre, del sig. Gaetano Sabelli rischia di compromettere la legalità e la trasparenza dell'azione amministrativa del comune di San Cesareo, con grave pericolo di turbativa dell'ordine pubblico.

Il prefetto di Roma, accertato il configurarsi dell'ipotesi prevista dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha formulato proposta per l'adozione del provvedimento di rimozione del predetto amministratore dalla carica di consigliere e sindaco del comune di San Cesareo e, nelle more, con provvedimento n. 9152/Gab.A.L. del 1° agosto 1992, ritenuti sussistenti motivi di grave e urgente necessità, ne ha disposto la sospensione.

Tutto cio premesso si ritiene che sussistano le condizioni per addivenire alla rimozione del sig. Gaetano Sabelli dalla carica di consigliere e di sindaco del comune di San Cesareo, ricorrendo la fattispecie dei gravi motivi di ordine pubblico disciplinata dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Mi pregio, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla rimozione del suddetto amministratore dalla carica di consigliere e di sindaco del comune di San Cesareo (Roma).

Roma, 22 agosto 1992

Il direttore generale: DE LUCA

92A4242

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 10 settembre 1992.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'intendenza di finanza di Trapani.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Vista la comunicazione dell'intendenza di finanza di Trapani dalla quale risulta che il giorno 20 luglio 1992 non ha funzionato affatto a causa della disinfestazione dei locali in cui ha sede la citata intendenza.

Ritenuto che la situazione come sopra verificatasi deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha causato il mancato funzionamento della citata intendenza di finanza e rientra, pertanto, nella previsione del richiamato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, e successive modificazioni;

Decreta:

Il periodo di mancato funzionamento dell'intendenza di finanza di Trapani è accertato per il giorno 20 luglio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 settembre 1992

Il Ministro: GORIA

92A4188

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 1° aprile 1992.

Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di diploma universitario in logopedia.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071 - Modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 - Disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312, libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle università e degli istituti di istruzione superiore;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28 - Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione didattica e organizzativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 - Riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale in merito all'ordinamento didattico del corso di diploma universitario in logopedia espresso nell'adunanza del 13 marzo 1992;

Sentiti gli ordini professionali;

Riconosciuta la necessità di modificare le tabelle I e II dell'ordinamento didattico universitario e di aggiungere, dopo la tabella XLI del medesimo, la tabella XLI-*bis*, relativa al corso di diploma universitario in logopedia;

Decreta:

Articolo unico

All'elenco delle lauree e dei diplomi di cui alla tabella I, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è aggiunto il diploma universitario in logopedia.

La tabella II annessa al predetto regio decreto è integrata nel senso che la facoltà di medicina e chirurgia può rilasciare l'anzidetto diploma universitario in logopedia.

Dopo la tabella XLI, annessa al citato decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è aggiunta la tabella XLI-*bis*, relativa al diploma universitario in logopedia;

L'anzidetta tabella è allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° aprile 1992

Il Ministro: RUBERTI

Registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 1992
Registro n. 12 Università e ricerca, foglio n. 293

ALLEGATO

Tabella XLI-*bis*

CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO IN LOGOPEDIA

Art. 1.

Finalità, organizzazione generale, norme di accesso

1. Presso la facoltà di medicina e chirurgia può essere istituito il corso di diploma universitario in logopedia.

2. Il corso di diploma, di durata triennale, ha lo scopo di formare operatori con conoscenze scientifiche e tecniche necessarie a svolgere le funzioni di logopedista e di riabilitazione del linguaggio.

Il corso si conclude con il rilascio del diploma universitario in logopedia.

3. In relazione alla normativa comunitaria e con l'osservanza delle relative specifiche norme, le università potranno istituire corsi di perfezionamento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982, riservati ai possessori del diploma universitario per logopedisti e finalizzati alla ulteriore qualificazione degli stessi per quanto riguarda le funzioni specialistiche.

4. Il corso di diploma non è suscettibile di abbreviazioni, eccetto il caso di precedente frequenza di studi di livello universitario, sostenuti in Italia o all'estero, per corsi di laurea o di diploma con

contenuti teorici e pratici ritenuti equivalenti ed utilizzabili come crediti, ai sensi dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341. La delibera di riconoscimento dei crediti è adottata dal consiglio della struttura didattica. Il consiglio della struttura didattica con propria delibera puo riconoscere altresì, anche parzialmente, gli studi compiuti in scuole italiane o straniere di livello universitario, con titolo di accesso analogo a quello del diploma universitario.

5. In base alle strutture ed attrezzature disponibili, il numero degli iscrivibili al corso di diploma è stabilito dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base ai criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990.

Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione al primo anno i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale.

Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso al primo anno del corso di diploma, nei limiti dei posti determinati, è subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta con domande a risposta multipla per il 70% dei punti disponibili ed alla valutazione del voto del diploma di scuola secondaria superiore in misura pari al 30% del punteggio complessivo.

Il consiglio di facoltà approva con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla data della prova gli argomenti sui quali verrà effettuata la prova scritta.

Sono esentati dal sostenere l'esame e sono collocati prioritariamente in graduatoria coloro che siano stati immatricolati, successivamente al 1° novembre 1988, al corso di laurea in medicina e chirurgia e che abbiano sostenuto positivamente almeno tre esami del primo anno di corso.

Art. 2.

Ordinamento didattico

1. Il corso di diploma prevede 4.000 ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate, nonché di tirocinio. Esso comprende aree, corsi integrati e discipline ed è organizzato in cicli convenzionali (semestri); ogni semestre comprende ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate (primo anno 500 ore, secondo anno 500 ore, terzo anno 400 ore), il cui peso relativo è definito in modo convenzionale (credito, corrispondente mediamente a 50 ore). Le attività pratiche e di studio guidate comprendono almeno il 50% delle ore previste per ciascuno anno.

Il tirocinio professionale è svolto per 700 ore nel primo anno (350 per semestre), 900 ore nel secondo anno (450 per semestre), 1.000 ore nel terzo anno (500 per semestre). Lo studente deve seguire altresì attività complementari che assicurino sotto l'aspetto professionale, compreso l'orario complessivo, il rispetto della normativa comunitaria.

2. Le attività didattiche sono ordinate in *aree formative*, che definiscono gli obiettivi didattici intermedi, in *corsi integrati*, che definiscono l'articolazione dell'insegnamento nei diversi semestri e corrispondono agli esami che debbono essere sostenuti, in *discipline* che indicano le competenze scientifico-professionali dei docenti nei singoli corsi integrati.

Sono attivati, come discipline integrate nei corsi previsti dall'ordinamento, ulteriori discipline comprese nei raggruppamenti concorsuali per posti di professore di prima o di seconda fascia. Si fa riferimento, al riguardo, ai raggruppamenti indicati nell'ultimo bando concorsuale, relativo all'una e all'altra fascia. Le discipline non danno luogo a verifiche di profitto autonome.

3. Il consiglio della struttura didattica può predisporre piani di studio alternativi, nonché approvare piani individuali proposti dallo studente, a condizione che il peso relativo dell'area e del singolo corso integrato non si discosti in aumento o diminuzione per oltre il 15% da quello tabellare. L'impegno orario che deriva dalla sottrazione eventuale di impegno orario dai singoli corsi integrati può essere utilizzato anche per approfondimenti nell'area ove viene preparata la tesi di diploma.

Lo studente è tenuto altresì a frequentare un corso di inglese scientifico, con lo scopo di acquisire la capacità di aggiornarsi nella letteratura scientifica.

L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato al I anno.

4. Lo studente deve sostenere in ciascun semestre gli esami per i corsi integrati compresi nell'ordinamento.

Non si possono sostenere gli esami di un anno se non sono stati sostenuti tutti gli esami dell'anno precedente, né ci si può iscrivere all'anno successivo se non sono stati sostenuti entro la sessione autunnale tutti gli esami dell'anno precedente, tranne due, e superato i tirocini.

Gli esami sono sostenuti di norma al termine di ciascun semestre, rispettivamente nel mese di febbraio e nei mesi di giugno e luglio. Sessioni di recupero sono previste, una nel mese di settembre (appello autunnale) ed una straordinaria (appello invernale) da prevedere in periodi di interruzione delle lezioni, a gennaio-febbraio. Nella sessione straordinaria non possono essere sostenuti più di due esami.

5. Per le attività didattiche a prevalente carattere tecnico-pratico connesse a specifici insegnamenti professionali possono essere chiamati docenti a contratto, scelti fra coloro che, per uffici ricoperti o attività professionale svolta, siano di riconosciuta esperienza e competenza nelle materie che formano oggetto dell'insegnamento. In tal caso si applica la normativa prevista dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980. I professori a contratto possono far parte delle commissioni d'esame.

6. Le aree, con indicati i crediti tra parentesi, gli obiettivi didattici, i corsi integrati e le relative discipline, sono i seguenti:

I Anno - I semestre:

AREA A. Propedeutica (crediti: 5.0).

Obiettivo: apprendere le basi per la comprensione qualitativa e quantitativa dei fenomeni biologici della comunicazione.

A.1. Corso integrato di fisica, statistica e informatica:
fisica medica;
statistica medica;
informatica generale.

A.2. Corso integrato di chimica e propedeutica biochimica:
chimica e propedeutica biochimica;
chimica biologica.

A.3. Corso integrato di istologia e anatomia:
istologia;
anatomia umana.

A.4. Corso integrato di biologia e genetica:
biologia generale;
biologia cellulare;
genetica medica.

A.5. Corso integrato di linguistica I:
fonetica e fonologia;
psicolinguistica.

A.6. Inglese scientifico.

A.7. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi in servizi universitari ospedalieri ed extra ospedalieri.

I Anno - II semestre:

AREA B. Fisiologia, psicologia e scienza della comunicazione applicata alla logopedia (crediti 5.0).

Obiettivo: apprendere i principi di funzionamento fisiologici della comunicazione umana nei suoi aspetti di afferenza sensoriale, di afferenza espressiva, di elaborazione centrale e di relazione interindividuale.

B.1. Corso integrato di anatomia e fisiologia:
anatomia umana;
fisiologia umana;
neurofisiologia;
fisiologia degli organi sensoriali.

B.2. Corso integrato di psicologia:
psicologia generale;
psicologia evolutiva;
psicometria.

B.3. Corso integrato di scienza della comunicazione:

fisiologia umana;
semiologia generale;
fisiologia evolutiva della comunicazione.

B.4. Corso integrato di linguistica II:

linguistica generale;
semantica e morfosintassi.

B.5. Corso integrato di logopedia generale:

logopedia generale;
logopedia clinica;
teoria delle tecniche logopediche.

B.6. Attività di tirocinio guidato e stages formativi: da effettuarsi in servizi universitari ospedalieri ed extraospedalieri.

II Anno - I semestre:

AREA C. Fisiopatologia della comunicazione, elementi di scienze cliniche, tecniche logopediche, semeiotiche e riabilitative (crediti 10).

Obiettivo: apprendere i principi generali di fisiopatologia, patologia e clinica generali e della comunicazione, conoscere elementi generali della neurologia, dell'audiologia, dell'otorinolaringoiatria, della otontostomatologia e della chirurgia maxillo-facciale e specialistica, della pediatria e della geriatria; apprendere le tecniche della logopedia.

C.1. Corso integrato di fisiopatologia e patologia generale:

fisiopatologia generale;
patologia generale;
patologia della comunicazione.

C.2. Corso integrato di medicina e chirurgia:

foniatira;
audiologia;
otorinolaringoiatria;
otontostomatologia e chirurgia maxillo-facciale;
pediatria;
geriatria e gerontologia.

C.3. Corso integrato di patologia e clinica della comunicazione I:

patologia della voce;
patologia dell'articolazione verbale;
patologia del flusso verbale;
patologia dell'acquisizione verbale.

C.4. Corso integrato di semeiotica I:

semeiotica audiologica generale:
semeiotica foniatrica generale;
semeiotica logopedica generale.

C.5. Corso integrato di linguistica III:

linguistica;
sociolinguistica;
neurolinguistica.

C.6. Attività di tirocinio guidato e stages formativi: da effettuarsi in servizi universitari, ospedalieri ed in servizi ambulatoriali e territoriali.

II semestre:

C.7. Corso integrato di semeiotica II:

semeiotica foniatrica speciale;
semeiotica logopedica speciale.

C.8. Corso integrato nelle scienze neurologiche:

neurologia;
psichiatria;
neuropsicologia clinica;
neuropsichiatria infantile.

C.9. Corso integrato di logopedia I (voce, articolazione verbale, flusso verbale, acquisizione verbale):

riabilitazione foniatrica generale:
riabilitazione logopedica generale.

C.10. Attività di tirocinio guidato e stages formativi: da effettuarsi in servizi universitari ospedalieri ed in servizi ambulatoriali e territoriali, con assunzione progressiva di responsabilità professionale.

III Anno - I semestre:

AREA D. Patologia della comunicazione, tecniche logopediche semeiotiche e riabilitative; i principi di sanità pubblica (crediti 8).

Obiettivo: formare il logopedista nella conoscenza e nella pratica degli atti professionali specifici: osservazione, valutazione, programmazione, attuazione e verifica del piano di trattamento.

D.1. Corso integrato di patologia e clinica della comunicazione II:

patologia dello sviluppo del linguaggio;
patologia afasica e disartrica.

D.2. Corso integrato di logopedia II:

riabilitazione foniatrica speciale;
riabilitazione logopedica speciale.

D.3. Corso di fonologopedia di interesse audiologico:

audiologia infantile;
riabilitazione speciale;
medicina sociale.

D.4. Corso integrato di scienze umane:

pedagogia;
sociologia.

D.5. Attività di tirocinio guidato e stages formativi: da effettuarsi in servizi universitari ospedalieri ed in servizi ambulatoriali e territoriali, con assunzione progressiva di responsabilità professionale.

II semestre:

D.6. Corso integrato di logopedia III:

semeiotica logopedica;
riabilitazione logopedica speciale.

D.7. Corso integrato di psicomotricità:

psicomotricità;
musicoterapia generale.

D.8. Corso integrato di sanità pubblica:

legislazione sociale;
etica professionale.

D.9. Attività di tirocinio guidato e stages formativi: da effettuarsi in servizi universitari, ospedalieri ed in servizi ambulatoriali e territoriali, con una progressiva assunzione di responsabilità professionali.

Art. 3.

Organizzazione didattica - Verifiche di profitto - Esame finale

1. La frequenza alle lezioni, ai tirocini ed alle attività pratiche è obbligatoria e deve essere documentata sul libretto personale dello studente. Per essere ammessi all'esame finale di diploma, gli studenti debbono avere regolarmente frequentato i corsi, superato gli esami in tutti gli insegnamenti previsti ed effettuato, con positiva valutazione, i tirocini prescritti.

Gli studenti che non superano tutti gli esami e non ottengono positiva valutazione nei tirocini possono ripetere l'anno per non più di una volta come fuori corso, venendo collocati in soprannumero.

2. La frequenza alle lezioni e la partecipazione al tirocinio sono obbligatorie per almeno il 70% dell'orario previsto; esse avvengono secondo delibera del consiglio della struttura didattica, tale da assicurare ad ogni studente un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale, nelle strutture proprie della facoltà o in strutture idonee convenzionate.

Lo studente ha facoltà di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa.

3. Il consiglio di corso di diploma predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

4. Al termine del triennio, previo superamento degli esami previsti, del tirocinio con relativo esame finale e la discussione di una tesi, consistente in una dissertazione scritta di natura teorico-applicativa, viene conseguito il diploma in logopedista.

5. La commissione finale d'esame relativa al tirocinio è nominata dal rettore ed è composta dal presidente del corso della specifica struttura didattica o suo delegato, da due docenti nominati dal consiglio di facoltà, da due esperti nominati rispettivamente dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dal Ministro della sanità tra iscritti all'albo professionale.

Ove i Ministri interessati non comunichino detti nominativi entro il 20 maggio di ciascun anno, o in caso di loro dimissioni prima dell'inizio degli esami, provvede il rettore, sentito il senato accademico.

6. La commissione finale per l'esame di diploma è nominata dal rettore in base alla vigente normativa.

7. Gli studi compiuti nel corso di diploma sono riconosciuti, anche parzialmente, nei corsi di laurea impartiti nella facoltà di medicina e chirurgia.

Il criterio generale di riconoscimento dei corsi integrati, seguiti con esito positivo nel corso di diploma universitario, è quello della loro validità culturale, propedeutica e professionalizzante, riguardo alla prosecuzione degli studi per il conseguimento del diploma di laurea.

Il consiglio della struttura didattica con propria delibera riconosce altresì, anche parzialmente, gli studi compiuti in scuole italiane o straniere di livello universitario, con titolo di accesso analogo a quello del diploma universitario.

Il consiglio di facoltà, con propria delibera, potrà eventualmente indicare corsi integrativi, anche istituiti appositamente, da seguire per completare la formazione per accedere al corso di laurea.

I corsi di diploma universitario e quelli di laurea, ove abbiano denominazione uguale o simile, permettono il passaggio dall'uno all'altro mediante una normativa generale di passaggio, approvata dal consiglio di facoltà, tenuto conto in particolare degli studenti fuori corso riguardo alla possibilità di iscrizione anche in soprannumero rispetto agli iscrivibili secondo lo statuto.

8. le iscrizioni ad anni successivi al primo anno sono subordinate alla disponibilità di posti ed al possesso dei prescritti requisiti per l'iscrizione al corso di diploma. Il riconoscimento degli studi già effettuati nelle preesistenti scuole dirette e fini speciali in corsi di diploma universitario o in corsi di laurea è effettuato dal consiglio della competente struttura didattica.

Il Ministro dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica
RUBERTI

92A4174

DECRETO 2 aprile 1992.

Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di diploma universitario in tecnico di audiometria ed audioprotesi.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071 - Modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 - Disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312, libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle università e degli istituti di istruzione superiore;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28 - Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione didattica e organizzativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 - Riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale in merito all'ordinamento didattico del corso di diploma universitario in tecnico di audiometria ed audioprotesi espresso nell'adunanza del 13 marzo 1992;

Sentiti gli ordini professionali;

Riconosciuta la necessità di modificare le tabelle I e II dell'ordinamentodidattico universitario e di aggiungere, dopo la tabella XLI-*ter* del medesimo, la tabella XLI-*quater*, relativa al corso di diploma in tecnico di audiometria ed audioprotesi;

Decreta:

Articolo unico

All'elenco delle lauree e dei diplomi di cui alla tabella I, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è aggiunto il diploma universitario in tecnico di audiometria ed audioprotesi.

La tabella II annessa al predetto regio decreto è integrata nel senso che la facoltà di medicina e chirurgia può rilasciare l'anzidetto diploma universitario in tecnico di audiometria ed audioprotesi.

Dopo la tabella XLI-*ter*, annessa al citato decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è aggiunta la tabella XLI-*quater*, relativa al diploma universitario in tecnico di audiometria ed audioprotesi.

L'anzidetta tabella è allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 aprile 1992

Il Ministro: RUBERTI

Registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 1992
Registro n. 12 Università e ricerca, foglio n. 292

ALLEGATO

Tabella XLI-*quater*

CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO
IN TECNICO DI AUDIOMETRIA ED AUDIOPROTESI

Art. 1.

Finalità, organizzazione generale, norme di accesso

1. Presso la facoltà di medicina e chirurgia può essere istituito il corso di diploma universitario in tecnico di audiometria ed audioprotesi, articolato nei seguenti indirizzi:

a) audiometristi;

b) audioprotesisti.

2. Il corso di diploma, di durata triennale, ha lo scopo di formare operatori con conoscenze scientifiche e tecniche necessarie a svolgere le funzioni di audiometria e di protesizzazione acustica.

3. In relazione alla normativa comunitaria e con l'osservanza delle relative specifiche norme, le università potranno istituire corsi di perfezionamento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982, riservati ai possessori del diploma universitario in tecnico di audiometria ed audioprotesi, e finalizzati alla ulteriore qualificazione degli stessi per quanto riguarda le funzioni specialistiche.

4. Il corso di diploma non è suscettibile di abbreviazioni, eccetto il caso di precedente frequenza di studi di livello universitario, sostenuti in Italia o all'estero, per corsi di laurea o di diploma con non contenuti teorici e pratici ritenuti equivalenti ed utilizzabili come crediti, ai sensi dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341. La delibera di riconoscimento dei crediti è adottata dal consiglio della struttura didattica. Il consiglio della struttura didattica con propria delibera può riconoscere altresì, anche parzialmente, gli studi compiuti in scuole italiane o straniere di livello universitario, con titolo di accesso analogo a quello del diploma universitario.

5. In base alle strutture ed attrezzature disponibili, il numero degli iscrivibili al corso di diploma è stabilito dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base ai criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, quarto comma, della legge n. 341/1990.

Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione al primo anno i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale.

Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso al primo anno del corso di diploma, nei limiti dei posti determinati, è subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta con domande a risposta multipla per il 70% dei punti disponibili ed alla valutazione del voto del diploma di scuola secondaria superiore in misura pari al 30% del punteggio complessivo.

Il consiglio di facoltà approva con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla data della prova gli argomenti sui quali verrà effettuata la prova scritta.

Sono esentati dal sostenere l'esame e sono collocati prioritariamente in graduatoria coloro che siano stati immatricolati, successivamente al 1° novembre 1988, al corso di laurea in medicina e chirurgia e che abbiano sostenuto positivamente almeno tre esami del primo anno di corso.

6. L'indirizzo è scelto dallo studente entro il 15 aprile del secondo anno di corso.

Coloro che siano in possesso del titolo del diploma universitario possono iscriversi al terzo anno di corso, in soprannumero per non oltre il 15% dei posti disponibili, al fine del conseguimento del titolo relativo ad altro indirizzo.

Art. 2.

Ordinamento didattico

1. Il corso di diploma prevede 4.000 ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate, nonché di tirocinio. Esso comprende aree, corsi integrati e discipline ed è organizzato in cicli convenzionali (semestri); ogni semestre comprende ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate (primo anno 500 ore, secondo anno 500 ore, terzo anno 400 ore), il cui peso relativo è definito in modo convenzionale (credito, corrispondente mediamente a 50 ore). Le attività pratiche e di studio guidate comprendono almeno il 50% delle ore previste per ciascun anno.

Il tirocinio professionale è svolto per 700 ore nel primo anno (350 per semestre), 900 ore nel secondo anno (450 per semestre), 1000 ore nel terzo anno (500 per semestre). Lo studente deve seguire altresì attività complementari che assicurino sotto l'aspetto professionale, compreso l'orario complessivo, il rispetto della normativa comunitaria.

2. Le attività didattiche sono ordinate in *aree formative*, che definiscono gli obiettivi didattici intermedi, in *corsi integrati*, che definiscono l'articolazione dell'insegnamento nei diversi semestri e corrispondono agli esami che debbono essere sostenuti, in *discipline* che indicano le competenze scientifico-professionali dei docenti nei singoli corsi integrati.

Sono attivabili, come discipline integrate nei corsi previsti dall'ordinamento, ulteriori discipline comprese nei raggruppamenti concorsuali per posti di professore di prima o di seconda fascia. Si fa riferimento, al riguardo, ai raggruppamenti indicati nell'ultimo bando concorsuale, relativo all'una e all'altra fascia. Le discipline non danno luogo a verifiche di profitto autonome.

3. Il consiglio della struttura didattica può predisporre piani di studio alternativi, nonché approvare piani individuali proposti dallo studente, a condizione che il peso relativo dell'area e del singolo corso integrato non si discosti in aumento o diminuzione per oltre il 15% da quello tabellare. L'impegno orario che deriva dalla sottrazione eventuale di impegno orario dai singoli corsi integrati può essere utilizzato anche per approfondimenti nell'area ove viene preparata la tesi di diploma.

Lo studente è tenuto altresì a frequentare un corso di inglese scientifico, con lo scopo di acquisire la capacità di aggiornarsi nella letteratura scientifica.

L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato al primo anno.

4. Lo studente deve sostenere in ciascun semestre gli esami per i corsi integrati compresi nell'ordinamento.

Non si possono sostenere gli esami di un anno se non sono stati sostenuti tutti gli esami dell'anno precedente, né ci si può iscrivere all'anno successivo se non sono stati sostenuti entro la sessione autunnale tutti gli esami dell'anno precedente, tranne due, e superato i tirocini.

Gli esami sono sostenuti di norma al termine di ciascun semestre, rispettivamente nel mese di febbraio e nei mesi di giugno e luglio. Sessioni di recupero sono previste, una nel mese di settembre (appello autunnale) ed una straordinaria (appello invernale) da prevedere in periodi di interruzione delle lezioni, a gennaio-febbraio. Nella sessione straordinaria non possono essere sostenuti più di due esami.

5. Per le attività didattiche a prevalente carattere tecnico-pratico connesse a specifici insegnamenti professionali possono essere chiamati docenti a contratto, scelti fra coloro che, per uffici ricoperti o attività professionale svolta, siano di riconosciuta esperienza e competenza nelle materie che formano oggetto dell'insegnamento. In tal caso si applica la normativa prevista dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980. I professori a contratto possono far parte delle commissioni d'esame.

6. Le aree, con indicati i crediti tra parentesi, gli obiettivi didattici, i corsi integrati e le relative discipline, sono i seguenti:

I Anno - I semestre:

AREA A. Propedeutica (crediti: 5.0).

Obiettivo: apprendere le basi per la comprensione qualitativa e quantitativa dei fenomeni biologici e sensoriali.

A.1. Corso integrato di fisica, statistica e informatica:

fisica medica;
statistica medica;
informatica generale.

A.2. Corso integrato di chimica e propedeutica biochimica:

chimica e propedeutica biochimica.

A.3. Corso integrato di istologia ed anatomia:

istologia;
anatomia umana.

A.4. Corso integrato di biologia e genetica:

biologia generale;
biologia cellulare;
genetica generale.

A.5. Corso integrato di audiometria generale:

audiometria generale;
audiometria clinica.

A.6. Corso integrato di psicologia:

psicologia generale;
psicologia medica.

A.7. Inglese scientifico.

A.8. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi in servizi ospedalieri ed extraospedalieri.

I Anno - II semestre:

AREA B. Fisiologia, psicologia e audiologia applicate alle scienze audiometriche e audioprotesiche (crediti 5.0).

Obiettivo: apprendere i principi di funzionamento fisiologici del sistema uditivo e vestibolare; apprendere i fondamenti audiologici, psicologici e linguistici della percezione sensoriale uditiva e vestibolare; apprendere le nozioni di base audiometriche.

B.1. Corso integrato di fisiologia:

fisiologia;
neurofisiologia;
bioacustica.

B.2. Corso integrato di psicologia:

psicologia generale;
psicologia sensoriale;
linguistica.

B.3. Corso integrato di audiologia I:

psicoacustica;
tecniche di analisi del suono.

B.4. Corso integrato di audiometria I:

misura della soglia;
audiometria clinica.

B.5. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi in servizi ospedalieri ed extraospedalieri.

II Anno:

AREA C. Fisiopatologia, elementi di otorinolaringoiatria, foniatria e geriatria audiometria (crediti 10).

Obiettivo: apprendere i principi generali di fisiopatologia e patologia clinica del sistema uditivo e vestibolare, gli elementi generali di otorinolaringoiatria, foniatria, pediatria e geriatria; apprendere i principi di sanità pubblica; apprendere le tecniche di audiometria.

a) I semestre:

C.1. Corso integrato di fisiopatologia:

fisiopatologia dell'apparato uditivo e vestibolare;
fisiopatologia della comunicazione.

C.2. Corso integrato di medicina:

otorinolaringoiatria;
foniatria;
geriatria.

C.3. Corso integrato di audiometria II:

audiometria tonale;
impedenzometria.

C.5. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi in servizi ospedalieri ed in servizi ambulatoriali e territoriali.

b) II semestre:

C.6. Corso integrato di patologia:

patologia clinica;
il deficit uditivo.

C.7. Corso integrato di medicina materno-infantile:

audiologia infantile;
puericultura e pediatria;
neuropsichiatria infantile.

C.8. Corso integrato di audiometria infantile:

audiometria neonatale;
audiometria comportamentale.

C.9. Corso integrato di sanità pubblica:

legislazione sanitaria;
etica professionale.

C.10. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi in servizi ospedalieri ed in servizi ambulatoriali e territoriali.

III Anno - I semestre:

AREA D. Audiologia clinica e industriale; audiologia riabilitativa; audiometria protesica (crediti 5.0).

Obiettivo: apprendere la clinica delle ipoacusie periferiche e centrali; apprendere i principi di riabilitazione del sistema uditivo; apprendere i principi di audiologia industriale.

D.1. Corso integrato di audiologia clinica I:

patologia del sistema audiovestibolare;
clinica del sistema audiovestibolare.

D.2. Corso di audiometria protesica:

audiometria protesica;
tecniche di misurazione della protesi acustica.

D.3. Corso integrato di audiologia riabilitativa:

riabilitazione audiologica;
riabilitazione audiologica pediatrica.

D.4. Corso integrato di audiologia industriale:

fonometria;
audiometria ambientale;
audiologia industriale.

D.5. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi in servizi ospedalieri ed in servizi ambulatoriali e territoriali, con una progressiva assunzione di responsabilità professionale.

III Anno - I semestre - Indirizzo per audiometristi:

AREA E. Neurofisiologia clinica, audiologia preventiva e tecniche speciali (crediti 5.0).

Obiettivo: apprendere i principi di neurofisiologia e otoneurologia clinica, apprendere le tecniche speciali di esplorazione uditiva e vestibolare; apprendere le metodiche di prevenzione della sordità infantile.

E.1 Corso integrato di audiologia clinica I:

otoneurologia;
audiologia ed audiometria.

E.2. Corso integrato di audiometria III:

semeiotica speciale audiovestibolare;
audiometria vocale;
audiometria speciale.

E.3. Corso integrato di audiologia preventiva:

epidemiologia;
audiologia preventiva e sociale.

E.4. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi in servizi ospedalieri ed in servizi ambulatoriali e territoriali, con una progressiva assunzione di responsabilità professionale, comprendente anche attività di prevenzione e di audiometria di massa.

III Anno - II semestre - Indirizzo per audiometristi:

AREA F. Fisica acustica ed elettronica, tecniche audioprotesiche, etica e deontologia professionale (crediti 5.0).

Obiettivi: apprendere i principi di elettronica e acustica necessari alla base di una protesi acustica; apprendere le tecniche audioprotesiche per la selezione, adattamento e controllo delle protesi; apprendere i fondamenti dell'etica e della deontologia professionale necessari ad un corretto esercizio della professione.

F.1. Corso integrato di fisica applicata:

elettronica applicata;
acustica.

F.2. Corso integrato di tecniche audioprotesiche:

tecniche acustiche applicate;
elettronica applicata;
audioprotesi.

F.3. Corso integrato di etica professionale:

legislazione;
etica e deontologia professionale.

F.4. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi in servizi ospedalieri ed in servizi ambulatoriali e territoriali, con una progressiva assunzione di responsabilità professionale.

Art. 3.

Organizzazione didattica - Verifiche di profitto - Esame finale

1. La frequenza alle lezioni. ai tirocini ed alle attività pratiche è obbligatoria e deve essere documentata sul libretto personale dello studente. Per essere ammessi all'esame finale di diploma, gli studenti debbono avere regolarmente frequentato i corsi, superato gli esami in tutti gli insegnamenti previsti ed effettuato, con positiva valutazione, i tirocini prescritti.

Gli studenti che non superano tutti gli esami e non ottengono positiva valutazione nei tirocini possono ripetere l'anno per non più di una volta come fuori corso, venendo collocati in soprannumero.

2. La frequenza alle lezioni e la partecipazione al tirocinio sono obbligatorie per almeno il 70% dell'orario previsto; esse avvengono secondo delibera del consiglio della struttura didattica, tale da assicurare ad ogni studente un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale, nelle strutture proprie della facoltà o in strutture idonee convenzionate.

Lo studente ha facoltà di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa.

3. Il consiglio di corso di diploma predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

4. Al termine del triennio, previo superamento degli esami previsti, del tirocinio con relativo esame finale e la discussione di una tesi, consistente in una dissertazione scritta di natura teorico-applicativa, viene conseguito il diploma in tecnici di audiometria e protesizzazione acustica, con menzione dell'indirizzo seguito.

5. La commissione finale d'esame relativa al tirocinio è nominata dal rettore ed è composta dal presidente del corso della specifica struttura didattica o suo delegato, da due docenti nominati dal consiglio di facoltà, da due esperti nominati rispettivamente dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dal Ministro della sanità tra iscritti all'albo professionale.

Ove i Ministri interessati non comunichino detti nominativi entro il 20 maggio di ciascun anno, o in caso di loro dimissioni prima dell'inizio degli esami, provvede il rettore, sentito il senato accademico.

6. La commissione finale per l'esame di diploma è nominata dal rettore in base alla vigente normativa.

7. Gli studi compiuti nel corso di diploma sono riconosciuti, anche parzialmente, nei corsi di laurea impartiti nella facoltà di medicina e chirurgia.

Il criterio generale di riconoscimento dei corsi integrati, seguiti con esito positivo nel corso di diploma universitario, è quello della loro validità culturale, propedeutica e professionalizzante, riguardo alla prosecuzione degli studi per il conseguimento del diploma di laurea.

Il consiglio della struttura didattica con propria delibera riconosce altresì, anche parzialmente, gli studi compiuti in scuole italiane o straniere di livello universitario, con titolo di accesso analogo a quello del diploma universitario.

Il consiglio di facoltà, con propria delibera, potrà eventualmente indicare corsi integrativi, anche istituiti appositamente, da seguire per completare la formazione per accedere al corso di laurea.

I corsi di diploma universitario e quelli di laurea, ove abbiano denominazione uguale o simile, permettono il passaggio dall'uno all'altro mediante una normativa generale di passaggio, approvata dal consiglio di facoltà, tenuto conto in particolare degli studenti fuori corso riguardo alla possibilità di iscrizione anche in soprannumero rispetto agli iscrivibili secondo lo statuto.

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
RUBERTI

92A4175

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 12 agosto 1992.

Approvazione del programma nazionale per le attività di ricerca scientifica e tecnologica in Antartide per gli anni 1992-1996.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Viste le leggi 10 giugno 1985, n. 284 e 27 novembre 1991, n. 380, recanti norme sui programmi di ricerca scientifica e tecnologica in Antartide;

Visto il programma quinquennale di ricerca scientifica e tecnologica per gli anni 1992-1996, trasmesso dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica con nota prot. n. 283/8.3.4 del 18 giugno 1992;

Visti i pareri favorevoli espressi dal comitato consultivo interministeriale per l'Antartide nella riunione del 5 giugno 1992 e dal Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia nella riunione del 17 giugno 1992;

Udita la relazione del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Approva

il programma quinquennale di ricerca scientifica e tecnologica in Antartide da svolgersi nel periodo 1992-1996, per un importo complessivo non superiore a 380 miliardi di lire nel quinquennio.

Per gli anni 1991, 1992 e 1993 il costo totale delle attività, ivi comprese quelle effettuate nella spedizione 1991-1992, non dovrà superare le autorizzazioni di spesa previste dall'art. 6, punto 1, della legge n. 180/1991, pari complessivamente a 165 miliardi di lire.

In sede di presentazione al CIPE del programma di ricerche per il successivo quinquennio, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica proporrà le eventuali opportune rimodulazioni della spesa per gli anni 1995 e 1996.

Con i programmi esecutivi annuali, da definire ai sensi dell'art. 2, punto 3, della legge n. 284/1985 e dell'art. 2, punto 2, della legge n. 380/1991, verranno dettagliati i singoli progetti di ricerca ed i relativi costi e tempi di esecuzione, nonche l'articolazione delle spese relative alle attività di ricerca da effetuarsi nell'ambito di collaborazioni internazionali, in applicazione della quota di riserva prevista dall'art. 2, punto 4, della legge n. 380/1991, pari ad almeno 78 miliardi di lire nel periodo 1992-1996.

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica curerà il coordinamento delle attività da svolgersi in Antartide con quelle di altri programmi ed iniziative pubbliche, con particolare riguardo al trasferimento ed all'utilizzazione sul piano applicativo delle conoscenze acquisite nel settore delle tecnologie avanzate, riferendone nella relazione annuale di cui all'art. 2 della legge n. 284/1985.

Nell'ambito della suddetta relazione il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica informerà dettagliatamente circa la determinazione del fabbisogno a consuntivo per la spedizione conclusasi nel primo semestre di ciascun anno e delle previsioni di spesa per quella da intraprendere nell'anno stesso.

Roma, 12 agosto 1992

Il Presidente delegato: REVIGLIO

92A4212

DELIBERAZIONE 12 agosto 1992.

Assegnazione della somma di lire 112 miliardi agli istituti zooprofilattici sperimentali a valere sulle residue disponibilità del Fondo sanitario nazionale 1992 - parte corrente.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, recante norme per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale;

Vista la precedente deliberazione del 25 marzo 1992 con la quale sono state accantonate quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente ed in conto capitale relative all'anno 1992, in attesa di precise proposte di riparto da parte del Ministro della sanità;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 97, concernente il trattamento normativo del personale degli istituti zooprofilattici sperimentali;

Vista la proposta del Ministro della sanità in data 31 luglio 1992, concernente l'assegnazione provvisoria agli istituti zooprofilattici sperimentali, della somma di 112 miliardi di lire — pari alla quota assegnata nel 1991 — in attesa della determinazione dei definitivi criteri di riparto, da concordarsi in seno alla Conferenza Stato-regioni;

Considerata la necessità di provvedere alla predetta assegnazione, al fine di assicurare agli istituti stessi l'ordinario funzionamento e la continuità dei servizi;

Visto il parere espresso dalla Conferenza Stato-regioni in data 30 luglio 1992;

Delibera:

A valere sulle residue disponibilità del Fondo sanitario nazionale 1992, è assegnata in via provvisoria alle regioni e province autonome interessate, la somma di L. 112.000.000.000 in attesa della definitiva proposta di riparto da parte del Ministro della sanità, da inoltrarsi previa definizione dei criteri di ripartizione, come indicato in premessa.

La predetta somma di L. 112.000.000.000 è ripartita come indicato nell'allegata tabella, che fa parte integrante della presente deliberazione.

Roma, 12 agosto 1992

Il Presidente delegato: REVIGLIO

FONDO SANITARIO NAZIONALE 1992 - PARTE CORRENTE
FINANZIAMENTO AGLI ISTITUTI ZOOPROFILATTICI SPERIMENTALI
(in milioni di lire)

Istituti	Regioni	Assegnazione
I.Z.S. Torino	Piemonte Liguria Valle d'Aosta	12.425
I.Z.S. Brescia	Lombardia Emilia-Romagna	24.361
I.Z.S. Padova	Veneto Friuli-V. Giulia Prov. aut. di Trento Prov. aut. di Bolzano	13.597
I.Z.S. Perugia	Umbria Marche	8.122
I.Z.S. Roma	Lazio Toscana	12.575
I.Z.S. Teramo	Abruzzo Molise	8.626
I.Z.S. Portici	Campania Calabria	8.505
I.Z.S. Foggia	Puglia Basilicata	6.629
I.Z.S. Palermo	Sicilia	7.505
I.Z.S. Sassari	Sardegna	9.655
	Totale ...	112.000

92A4213

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI MILANO

DECRETO RETTORALE 18 ottobre 1991.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2233, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed aggiornamenti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 16;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dalle autorità accademiche di questa Università, intesa ad ottenere l'aumento del numero degli iscritti alla scuola di specializzazione in applicazioni biotecnologiche;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nella riunione del 13 luglio 1991

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti citati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso indicato.

Il secondo comma dell'art. 832, relativo al numero degli studenti iscrivibili alla scuola di specializzazione in applicazioni biotecnologiche, è sostituito dal seguente:

«In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in venti per ciascun anno di corso per un totale di sessanta specializzandi».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 18 ottobre 1991

Il rettore: MANTEGAZZA

92A4218

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

DECRETO RETTORALE 11 luglio 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1936, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 1989;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1989;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Viste le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli 18, 19, 20 e 21 del titolo XI dello statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma (ed. 91/92) sono soppressi e sostituiti dal seguente nuovo articolo:

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE GEOLOGICHE

Articolo unico

Art. 18. — Il corso di laurea in scienze geologiche ha la durata di cinque anni ed è articolato in un triennio di base ed un biennio di applicazione, con distinti indirizzi.

L'accesso al corso di laurea è regolato dalle disposizioni di legge. Il numero dei corsi di insegnamento e dei relativi esami è di non meno di ventiquattro, di cui sedici nel triennio e otto nel biennio.

Ciascun corso di insegnamento comporta uno svolgimento di circa novanta ore, comprensive di lezioni, esercitazioni, attività pratiche guidate e seminari.

Tra le discipline del triennio di base sono inclusi cinque laboratori per un totale di trecento ore; ai fini della valutazione finale, lo studente sosterrà l'esame integrato con la disciplina relativa.

La frequenza ai corsi ed ai laboratori comporta un monte ore di non meno di duemilacinquecento, di cui circa milleseicento nel triennio e circa ottocento nel biennio; in tale computo sono comprese le lezioni, le esercitazioni in aula ed in laboratorio, le esercitazioni sul terreno ed i seminari.

L'organizzazione didattica per corsi a svolgimento intensivo semestralizzato è demandata alle singole facoltà e/o corsi di laurea, in rapporto alle esigenze di propedeuticità e funzionalità, secondo le leggi vigenti.

Triennio di base.

Il triennio di base comprende i seguenti insegnamenti irrinunciabili:

1) istituzioni di matematiche I;

2) istituzioni di matematiche II;

3) fisica sperimentale I;

4) fisica sperimentale II;

5) chimica generale ed inorganica con elementi di organica;

6) geochimica;

7) geografia fisica;

8) geomorfologia;

9) mineralogia;

10) laboratorio di mineralogia (9. 10. esame integrato);

11) petrografia;

12) laboratorio di petrografia (11. 12. esame integrato);

13) paleontologia;

14) laboratorio di paleontologia (13. 14. esame integrato);

15) geologia I;

16) laboratorio di geologia I (15. 16. esame integrato);

17) geologia II;

18) laboratorio di geologia II (17. 18. esame integrato);

19) rilevamento geologico;

20) fisica terrestre;

21) geologia applicata.

Per la prova di accertamento unica, prevista per le materie che danno luogo ad esame integrato, il preside della facoltà costituisce la commissione per l'esame di profitto utilizzando i docenti dei relativi corsi, secondo le norme dettate dall'art. 160 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e dell'art. 42 del regolamento studenti, approvato con regio decreto del 4 giugno 1938, n. 1269.

Nel triennio lo studente deve partecipare ad esercitazioni sul terreno, oltre a quelle previste dai singoli corsi e laboratori, per non meno di sei giorni. Sarà compito dei singoli consigli di corso di laurea la scelta sia delle modalità di effettuazione di tali esercitazioni, se attribuite ad alcuni corsi e laboratori, con particolare riferimento al corso di rilevamento geologico o se organizzato come campagna estiva, sia delle modalità di partecipazione di diversi docenti del corso di laurea stesso.

La distribuzione dei corsi, laboratori ed esercitazioni di terreno nei tre anni è stabilita dal consiglio di corso di laurea.

La facoltà organizza, altresì, corsi di lingua inglese, che si concludono con un colloquio.

L'iscrizione al biennio di applicazione, nell'indirizzo prescelto è condizionata dal:

superamento di tutti gli esami propedeutici (istituzioni di matematiche, primo e secondo corso, fisica sperimentale, primo e secondo corso, chimica generale ed inorganica con elementi di organica) e di non meno di nove tra i restanti undici esami previsti dalla tabella;

superamento del colloquio in lingua inglese.

In ogni caso nessun esame del biennio può essere sostenuto prima di aver superato tutti gli esami del triennio.

Allo studente che ha superato tutti gli esami prescritti nel triennio, su richiesta, viene rilasciato un certificato attestante il completamento degli studi propedeutici alla laurea in scienze geologiche.

Biennio di applicazione.

Il biennio di applicazione è distinto in indirizzi, ciascuno dei quali definisce uno specifico settore culturale scientifico-professionale.

Ogni indirizzo è costituito da otto corsi di novanta ore, di cui cinque caratterizzanti.

Le restanti tre discipline sono scelte dagli studenti preferibilmente nelle apposite liste di indirizzo delle discipline attivate dalle facoltà. Lo stesso corso può essere svolto per più indirizzi. Lo studente può, motivandolo, scegliere discipline da liste di indirizzi diversi.

A) Indirizzo geologico paleontologico.

Discipline caratterizzanti:

1) geologia regionale;

2) paleontologia II;

3) micropaleontologia;

4) sedimentologia;

5) geologia stratigrafica.

Lista delle discipline facoltative:

1) paleoecologia;

2) paleoclimatologia;

3) paleontologia vegetale;

4) paleobiogeografia;

5) geologia del quaternario;

6) paleontologia del quaternario;

7) geologia strutturale;

8) geologia marina;

9) geologia storica;

10) fotogeologia;

11) paleontologia stratigrafica;

12) stratigrafia;

13) paleontologia dei vertebrati;

14) biostratigrafia;

15) petrografia del sedimentario;

16) mineralogia dei sedimenti;

17) oceanografia;

18) geologia del cristallino;

19) vulcanologia;

20) geologia degli idrocarburi;

21) geofisica marina.

Lo studente, oltre a disciplinare inserite tra le caratterizzanti e facoltative di altri indirizzi, puó altresì scegliere le discipline facoltative tra le altre appartenenti ai raggruppamenti concorsuali per professori associati D011 Paleontologia - Paleoecologia e D012 Geologia stratigrafica e strutturale, di cui al decreto ministeriale del 5 agosto 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 settembre 1988, attivate dalla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

B) Indirizzo mineralogico-petrologico-giacimentologico.

Discipline caratterizzanti:

1) chimica fisica;
2) cristallografia;
3) petrologia;
4) giacimenti minerari;
5) vulcanologia.

Lista delle discipline facoltative:

1) geochimica nucleare;
2) mineralogia dei sedimenti;
3) analisi mineralogiche;
4) mineralogia applicata;
5) prospezioni geochimiche;
6) geotermia;
7) rilevamento petrofrafico-giacimentologico;
8) petrografia applicata;
9) geologia regionale;
10) esplorazione geologica del sottosuolo;
11) analisi geochimiche;
12) petrologia del metamorfico;
13) geochimica applicata;
14) cristallochimica;
15) mineralogia sistematica;
16) minerogenesi;
17) geologia dei combustibili fossili;
18) giacimenti di idrocarburi;
19) prospezione geomineraria;
20) prospezioni geofisiche.

Lo studente, oltre a discipline inserite tra le caratterizzanti e facoltative di altri indirizzi, puó altresì scegliere le discpline facoltative tra altre appartenenti ai raggruppamenti concorsuali per professori associati D031 Mineralogia, D032 Petrologia - Petrografia, D033 Geochimica e Vulcanologia, D031 Giacimenti minerari, di cui al decreto ministeriale del 5 agosto 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 settembre 1988, attivate dalla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

C) Indirizzo geofisico e geologico-strutturale.

Discipline caratterizzanti:

1) prospezioni geofisiche;
2) sismologia;
3) geologia strutturale;
4) geologia del cristallino;
5) geodinamica.

Lista delle discipline facoltative:

1) fisica della terra solida;
2) geofisica applicata;
3) geofisica marina;
4) fisica del vulcanismo;
5) vulcanologia;
6) geotermia;
7) sismica applicata;
8) esplorazione geologica del sottosuolo;
9) geomagnetismo;
10) giacimenti minerari;
11) geologia regionale;
12) oceanografia fisica;
13) calcolo numerico;
14) sismometria;
15) geochimica applicata;
16) geofisica mineraria;
17) paleomagenstismo;
18) tettonofisica.

Lo studente, oltre a discipline inserite tra le caratterizzanti e facoltative di altri indirizzi, può altresì scegliere le discipline facoltative tra altre appartenenti ai raggruppamenti concorsuali per professori associati D012 Geologia stratigrafica e strutturale, D033 Geochimica e vulcanologia, D014 Geofisica della terra solida e D042 Geofisica applicata, di cui al decreto ministeriale del 5 agosto 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 settembre 1988, attivate dalla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

D) Indirizzo geologico applicato.

Discipline caratterizzanti:

1) complementi di geologia applicata;
2) idrogeologia;
3) esplorazione geologica del sottosuolo;
4) fotogeologia;
5) geomorfologia applicata.

Lista delle discipline facoltative;

1) geologia regionale;
2) mineralogia applicata;
3) rilevamento geologico tecnico;
4) geofisica applicata;
5) sedimentologia e regime dei litorali;
6) geotecnica;
7) estimo (con principi tecnico-economici);
8) materie giuridiche e legislazione dei lavori pubblici;
9) geochimica applicata;
10) idrogeologia applicata;
11) topografia e cartografia;
12) petrografia applicata;
13) sismica applicata;
14) vulcanologia;
15) prospezioni geofisiche;
16) geotermia;
17) geologia degli idrocarburi;
18) prospezioni geochimiche;
19) giacimenti minerari;
20) paleoecologia;
21) statistica.

Lo studente, oltre a discipline inserite tra le caratterizzanti e facoltative di altri indirizzi, può altresì scegliere le discpline facoltative tra altre appartenenti ai raggruppamenti concorsuali per professori associati D022 Geologia applicata e D021 Geografia fisica e geomorfologia, di cui al decreto ministeriale del 5 agosto 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 settembre 1988, attivate dalla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

L'ammissione all'esame di laure comporta il superamento di non meno di ventiquattro esami, ed il colloquio di lingua inglese.

Gli studenti per la tesi di laurea devono svolgere un lavoro sperimentale impostato e coordinato dal relatore.

Il diploma di laurea riporta il titolo di laureato in scienze geologiche; il relativo certificato farà menzione dell'indirizzo seguito.

Ai fini della propedeuticità degli esami dei diversi insegnamenti del triennio vale la seguente tabella:

Non si puo' essere ammessi a sostenere l'esame di:	Se prima non si è superato l'esame di:
Istituzioni di matematiche II	Istituzioni di matematiche I
Fisica sperimentale II	Fisica sperimentale I
Fisica terrestre	Fisica sperimentale II
Mineralogia	Chimica generale ed inorganica con elementi di organica
Geochimica	Chimica generale ed inorganica con elementi di organica Mineralogia e laboratorio di mineralogia
Petrografia e laboratorio di petrografia	Mineralogia e laboratorio di mineralogia
Geologia II e laboratorio di geologia II	Geologia I e laboratorio di geologia I
Rilevamento geologico	Geologia I e laboratorio di geologia I
Geologia applicata	Geologia I e laboratorio di geologia I
Geologia II e laboratorio di geologia II	Paleontologia e laboratorio di paleontologia
Geomorfologia	Geografia fisica, geologia I e laboratorio di geologia I

Tutti gli insegnamenti che lo richiedono, su deliberazione della facoltà, sono integrati da esercitazioni che possono essere oggetto di uno speciale esame scritto od orale, che non potrà avere un carattere eliminatorio.

L'esame di laurea consiste:

a) nella discussione di una dissertazione scritta, presentata almeno un mese prima dell'esame, svolta sopra un argomento scelto liberamente dal candidato in uno degli insegnamenti prescritti per la laurea o da lui seguiti;

b) in una prova orale di cultura generale;

c) nell'esposizione e commento di uno tra due argomenti (tesine) di materie geomineralogiche di settori disciplinari diversi da quello della tesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 luglio 1992

Il rettore: TECCE

92A4219

UNIVERSITÀ DI MESSINA

DECRETO RETTORALE 30 gennaio 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Messina approvato con regio decreto 1° ottobre 1926, n. 1923, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questa Università;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Ateneo di Messina e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Preso atto del parere del Consiglio universitario nazionale espresso nella seduta del 16 marzo 1991;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso: dopo l'art. 260, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione della scuola di specializzazione in diritto dell'economia.

Scuola di specializzazione in diritto dell'economia

Art. 261. — È istituita presso l'Università di Messina la scuola di specializzazione in «diritto dell'economia» che conferisce il diploma di specialista in «diritto dell'economia». La scuola mediante una specifica e più adeguata conoscenza della legislazione economica italiana e comunitaria sull'attività economica e sulle realtà

finanziarie del mercato, ha lo scopo di preparare specialisti in grado di svolgere la propria attività nel settore inprenditoriale, presso la pubblica amministrazione, gli enti economici e le istituzioni delle Comunità europee.

Art. 262. — La direzione della scuola ha sede presso l'istituto di diritto commerciale e del lavoro della facoltà di economica e commercio dell'Università di Messina.

Art. 263. — La durata del corso è di tre anni e non è suscettibile di abbreviazione. Ciascun anno di corso prevede almeno trecentocinquanta ore di insegnamento e centocinquanta ore di attività pratiche guidate.

Art. 264. — Il numero degli iscritti è di dieci per ogni anno e complessivamente di trenta per l'intero corso di studi.

Art. 265. — Ai sensi della normativa generale, concorrono al funzionamento della scuola la facoltà di economia e commercio dell'Università di Messina e l'istituto di diritto commerciale e del lavoro suddetto.

Art. 266. — Alla scuola sono ammessi i laureati in: giurisprudenza, economia e commercio, scienze bancarie e assicurative, scienze politiche e lauree assimilate.

Sono altresì ammessi al concorso per l'ammissione alla scuola coloro che siano in possesso del titolo di studio, conseguito presso università straniere e che sia equipollente, ai sensi dell'art. 33 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, a quelli richiesti nel comma precedente.

Art. 267. — Per l'ammissione alla scuola è richiesto il superamento di un esame consistente: in una prova scritta che potrà svolgersi anche mediante domande a risposte multiple, integrata eventualmente da un colloquio e dalla valutazione, in misura pari al 30% del punteggio complessivo a disposizione della commissione, dei seguenti titoli:

a) tesi di laurea nella disciplina attinente alla specializzazione;

b) voto di laurea;

c) le pubblicazioni nelle predette materie.

Il punteggio dei predetti titoli è quello stabilito dal decreto ministeriale 16 settembre 1982.

Sono ammessi alla scuola di specializzazione coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nelle graduatorie compilate sulla base del punteggio complessivo riportato.

Art. 268. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

I Anno:

1) diritto privato dell'economia;
2) diritto pubblico dell'economia;
3) economia del diritto;
4) statistica economica;
5) diritto delle comunità europee;
6) diritto internazionale dell'economia;
7) una materia a scelta.

II Anno:

1) diritto commerciale;
2) diritto tributario;
3) diritto amministrativo;
4) diritto del lavoro;
5) diritto agrario e legislazione forestale;
6) politica economica e finanziaria;
7) una materia a scelta.

III Anno:

1) diritto del mercato finanziario;
2) diritto fallimentare;
3) diritto industriale;
4) legislazione bancaria;
5) diritto dei trasporti;
6) informatica giuridica;
7) una materia a scelta.

Le materie facoltative a scelta dello specializzando sono le seguenti:

diritto e legislazione ambientale;
economia aziendale;
economia e politica dell'ambiente;
economia internazionale;
economia monetaria e creditizia;
economia pubblica;
finanza aziendale;
marketing;
funzioni finanziarie;
organizzazione aziendale;
statistica del lavoro;
statistica sociale.

Art. 269. — La frequenza ai corsi è obbligatoria. Alla fine di ogni anno accademico lo specializzando deve sostenere un esame teoricopratico per il passaggio all'anno di corso successivo. La commissione d'esame, di cui fanno parte il direttore della scuola ed i docenti delle materie relative all'area disciplinare, che vengono impartite nell'anno di corso, esprime un giudizio globale sul livello di preparazione del candidato nelle singole discipline e relative attività pratiche prescritte per l'anno di corso. Coloro che non superano detto esame potranno ripetere l'anno di corso una sola volta.

Art. 270. — Per sostenere gli esami è obbligatoria, oltre alla predetta frequenza alle lezioni, la partecipazione alle esercitazioni pratiche, ai seminari ed alle altre attività didattiche previste. Tale complessiva partecipazione a lezioni ed esercitazioni dovrà essere suddivisa per ogni anno in duecentocinquanta ore per l'area giuridica; in cento ore per l'area economica; in cento ore per l'area aziendale e in cinquanta ore per l'area statistica.

Ai fini della frequenza e delle attività pratiche, va riconosciuta utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività svolta dallo specializzando in strutture di servizio attinenti alla specializzazione esterna anche all'estero.

Art. 271. — Superato l'esame teorico-pratico dell'ultimo anno, il corso di studi della scuola di specializzazione si conclude con un esame finale consistente nella discussione di una dissertazione scritta su una o più materie del corso.

A coloro che abbiano superato l'esame finale viene rilasciato il diploma di specialista in diritto dell'economia.

Art. 272. — Il consiglio della scuola, presieduto dal direttore, è composto dai docenti delle materie di insegnamento e dai professori a contratto previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, cui sono state affidate attività didattiche nella scuola, nonché da una rappresentanza di tre specializzandi eletti secondo le modalità di cui all'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Il consiglio esercita le competenze spettanti, ai sensi dell'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, al consiglio di corso di laurea in materia di coordinamento degli insegnamenti.

Art. 273. — La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato che insegni nella scuola stessa.

Art. 274. — L'Università su proposta del consiglio della scuola stabilisce convenzioni con enti pubblici e privati con finalità di sovvenzionamento di attività didattiche degli specializzandi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

Art. 275. — L'importo delle tasse e sopratasse dovute dagli iscritti della scuola è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge. I contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Messina, 30 gennaio 1992

Il rettore: STAGNO d'ALCONTRES

92A4217

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'Associazione italiana della Croce rossa ad acquistare alcuni immobili

Con decreto ministeriale 11 luglio 1992, l'Associazione italiana della Croce rossa è stata autorizzata ad acquistare un immobile sito in comune di Monteverdi Marittimo, frazione Canneto (Pisa), via Roma, censito al nuovo catasto edilizio urbano del comune medesimo al foglio 27, particella 30, sub 10, al prezzo stimato di L. 25.000.000, da destinare a sede del sottocomitato di Canneto.

Con decreto ministeriale 1° agosto 1992, l'Associazione italiana della Croce rossa è stata autorizzata ad acquistare un immobile sito in Penne (Pescara), distinto in catasto terreni del comune di Penne con le particelle numeri 285 e 511, foglio di mappa 59, da utilizzare per le costruzioni di un edificio ad uso rimessa autoambulanze.

Con decreto ministeriale 1° agosto 1992, l'Associazione italiana della Croce rossa è stata autorizzata ad acquistare, al prezzo di L. 230.000.000, un terreno sito in Savona a margine della via Scarpa censito al nuovo catasto terreni con il n. 419 di mappe, foglio 69, partita 1784.

92A4229

Autorizzazione all'Associazione italiana della Croce rossa ad accettare una donazione

Con decreto ministeriale 3 luglio 1992, l'Associazione italiana della Croce rossa è stata autorizzata ad accettare la donazione disposta dal comune di Viterbo con atto pubblico a rogito dott. Luciano D'Alessandro, notaio in Viterbo, numero di repertorio 139196 e avente ad oggetto un terreno sito in Viterbo, località Mammagialla, di circa mq 3200 del periziato valore di L. 140.000.000 (nota ufficio tecnico erariale di Viterbo 22 maggio 1991).

92A4230

Autorizzazione alla Fondazione Centro San Romanello del Monte Tabor, in Illasi, a conseguire un legato

Con decreto ministeriale 1° agosto 1992, la Fondazione Centro San Romanello del Monte Tabor, con sede in Illasi (Verona), è stata autorizzata a conseguire il legato disposto dalla sig.ra Erminia Sala con testamento olografo pubblicato per atto dott. Enrico Bevilacqua, notaio in Milano, numero di repertorio 27313/4845 e consistente nella somma di lire 800 milioni oltre eventuali somme di cui la *de cuius* è creditrice nei confronti della società Ville Turro o suoi aventi causa.

92A4231

Modificazioni allo statuto dell'associazione «Amici del Centro Dino Ferrari», in Milano

Con decreto ministeriale 1° agosto 1992, sono state approvate le modifiche apportate allo statuto sociale — debitamente vistato — dell'associazione «Amici del Centro Dino Ferrari», di Milano.

92A4232

Modificazioni allo statuto della Fondazione «Pia Lobetti Bodoni di Torino»

Con decreto ministeriale 1° agosto 1992, sono state approvate le modifiche dello statuto sociale — debitamente vistato — della Fondazione «Pia Lobetti Bodoni di Torino», formalmente adottate tramite atto dott. Benvenuto Gamba, notaio in Torino, numero di repertorio 65829.

92A4233

MINISTERO DEL TESORO

N. 179

Corso dei cambi dell'11 settembre 1992 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1097,500	1097,500	1097,600	1097,500	1097,500	1097,500	1097,790	1097,500	1097,500	1097,500
E.C.U.	1548,600	1548,600	1548,500	1548,600	1548,600	1548,600	1548,200	1548,600	1548,600	1548,600
Marco tedesco	765,400	765,400	765,400	765,400	765,400	765,400	765,400	765,400	765,400	765,400
Franco francese	224,820	224,820	225,300	224,820	224,820	224,820	224,870	224,820	224,820	224,820
Lira sterlina	2133,400	2133,400	2132 —	2133,400	2133,400	2133,400	2134,200	2133,400	2133,400	2133,400
Fiorino olandese	678,990	678,990	679,120	678,990	678,990	678,990	678,950	678,990	678,990	678,990
Franco belga	37,102	37,102	37,120	37,102	37,102	37,102	37,102	37,102	37,102	37,102
Peseta spagnola	11,775	11,775	11,800	11,775	11,775	11,775	11,777	11,775	11,775	11,775
Corona danese	197,760	197,760	197,750	197,760	197,760	197,760	197,770	197,760	197,760	197,760
Lira irlandese	2029,600	2029,600	2030 —	2029,600	2029,600	2029,600	2029,850	2029,600	2029,600	—
Dracma greca	6,152	6,152	6,140	6,152	6,152	6,152	6,152	6,152	6,152	—
Escudo portoghese	8,736	8,736	8,730	8,736	8,736	8,736	8,738	8,736	8,736	8,736
Dollaro canadese	896,400	896,400	896 —	896,400	896,400	896,400	896,010	896,400	896,400	896,400
Yen giapponese	8,888	8,888	8,900	8,888	8,888	8,888	8,885	8,888	8,888	8,888
Franco svizzero	864,900	864,900	864 —	864,900	864,900	864,900	865,250	864,900	864,900	864,900
Scellino austriaco	108,770	108,770	108,800	108,770	108,770	108,770	108,760	108,770	108,770	108,770
Corona norvegese	193,400	193,400	193,500	193,400	193,400	193,400	193,500	193,400	193,400	193,400
Corona svedese	209,280	209,280	209,500	209,280	209,280	209,280	209,350	209,280	209,280	209,280
Marco finlandese	246,500	246,500	250 —	246,500	246,500	246,500	247 —	246,500	246,500	—
Dollaro australiano	796,450	796,450	793,500	796,450	796,450	796,450	796,500	796,450	796,450	796,450

Media dei titoli dell'11 settembre 1992

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	56,550
Redimibile 12% (Beni Esteri 1980)	99,300
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	99,075
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	85,100
» » » 21- 4-1987/94	85,225
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	92,800
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	92,425
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	94,975
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	96,650
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	94,500
» » » 12,50% 19-10-1989/95	99 —
» » » 12,50% 20-11-1989/95	98,350
» » » 12,50% 18-12-1989/95	98,575
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	97,750
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	97,975
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	91,175
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	96,825
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	96,200
» » » 12,50% 20-11-1990/96	95,700
Certificati del Tesoro C.T.O. 10,25% 1-12-1988/96	97,975
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	95,575
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	94,850
» » » 12,00% 19- 6-1991/97	93,725
» » » 12,00% 20- 1-1992/98	92,625
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	97,650
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	97,050
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	98,725
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	99,425
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	99,450
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	99,050
» » » TR 2,5% 1983/93	102 —
» » » Ind. 1-11-1987/92	99,150
» » » » 1-12-1987/92	99,150
» » » » 1- 1-1988/93	98,450
» » » » 1- 2-1988/93	98,300
» » » » 1- 3-1988/93	98,800
» » » » 1- 4-1988/93	98,550

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 5-1988/93	98,300
» » » »	1- 6-1988/93	98,425
» » » »	18- 6-1986/93	97,045
» » » »	1- 7-1988/93	98,625
» » » »	17- 7-1986/93	97,325
» » » »	1- 8-1988/93	98,575
» » » »	19- 8-1986/93	97,600
» » » »	1- 9-1988/93	98,950
» » » »	18- 9-1986/93	97,775
» » » »	1-10-1988/93	97,750
» » » »	20-10-1986/93	97,975
» » » »	1-11-1988/93	98,325
» » » »	18-11-1987/93	98,100
» » » »	19-12-1986/93	97,400
» » » »	1- 1-1989/94	96,200
» » » »	1- 2-1989/94	97,500
» » » »	1- 3-1989/94	98,500
» » » »	15- 3-1989/94	98,425
» » » »	1- 4-1989/94	98 —
» » » »	1- 9-1989/94	96,525
» » » »	1-10-1987/94	97,500
» » » »	1-11-1989/94	95,550
» » » »	1- 1-1990/95	94,525
» » » »	1- 2-1985/95	94,825
» » » »	1- 3-1985/95	92,700
» » » »	1- 3-1990/95	95 —
» » » »	1- 4-1985/95	92,025
» » » »	1- 5-1985/95	91,775
» » » »	1- 5-1990/95	94 —
» » » »	1- 6-1985/95	92,250
» » » »	1- 7-1985/95	93,025
» » » »	1- 7-1990/95	93,800
» » » »	1- 8-1985/95	94,150
» » » »	1- 9-1985/95	95,500
» » » »	1- 9-1990/95	95,600
» » » »	1-10-1985/95	93,925
» » » »	1-10-1990/95	93,875
» » » »	1-11-1985/95	94,550
» » » »	1-11-1990/95	94,425
» » » »	1-12-1985/95	93,925
» » » »	1-12-1990/95	93,950
» » » »	1- 1-1986/96	93,150
» » » »	1- 1-1986/96 II	94,975
» » » »	1- 1-1991/96	93,550
» » » »	1- 2-1986/96	93,500
» » » »	1- 2-1991/96	93,275
» » » »	1- 3-1986/96	93,450
» » » »	1- 4-1986/96	92,050
» » » »	1- 5-1986/96	93 —
» » » »	1- 6-1986/96	93,700
» » » »	1- 7-1986/96	94,950
» » » »	1- 8-1986/96	94,775
» » » »	1- 9-1986/96	95,350
» » » »	1-10-1986/96	92,025
» » » »	1-11-1986/96	92,875
» » » »	1-12-1986/96	93,350
» » » »	1- 1-1987/97	91,025
» » » »	1- 2-1987/97	90,950
» » » »	18- 2-1987/97	90,900
» » » »	1- 3-1987/97	90,825
» » » »	1- 4-1987/97	90 —
» » » »	1- 5-1987/97	89,925
» » » »	1- 6-1987/97	92,950
» » » »	1- 7-1987/97	92,450
» » » »	1- 8-1987/97	94,650
» » » »	1- 9-1987/97	95,350
» » » »	1- 3-1991/98	92 —
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 4-1991/98	91,750
» » » »	1- 5-1991/98	91,450
» » » »	1- 6-1991/98	91,725
» » » »	1- 7-1991/98	91,300
» » » »	1- 8-1991/98	91,500
» » » »	1- 9-1991/98	92,700
» » » »	1-10-1991/98	91,425
» » » »	1-11-1991/98	91,500
» » » »	1-12-1991/98	91,525
» » » »	1- 1-1992/99	91,150
» » » »	1- 2-1992/99	91,375

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	12,50%	1-10-1992	99 —
» » »	12,50%	1- 2-1993	98,450
» » »	12,50%	1- 7-1993	97,100
» » »	12,50%	1- 8-1993	96,500
» » »	12,50%	1- 9-1993	96,825
» » »	12,50%	1-10-1993	95,825
» » »	12,50%	1-11-1993	95,675
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	96,050
» » »	12,50%	17-11-1993	96,175
» » »	12,50%	1-12-1993	96 —
» » »	12,50%	1- 1-1989/94	95,600
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	94,875
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	95 —
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	94,950
» » »	12,50%	1- 5-1990/94	94,900
» » »	12,50%	1- 6-1990/94	94,250
» » »	12,50%	1- 7-1990/94	93,925
» » »	12,50%	1- 9-1990/94	94 —
» » »	12,50%	1-11-1990/94	93,375
» » »	12,50%	1- 1-1991/96	93,200
» » »	12,50%	1- 3-1991/96	93,800
» » »	12,00%	1- 6-1991/96	91,500
» » »	12,50%	1- 9-1991/96	91 —
» » »	12,00%	1-11-1991/96	90,500
» » »	12,00%	1- 1-1992/97	90,650
» » »	12,50%	1- 6-1990/97	92,875
» » »	12,50%	16- 6-1990/97	92,250
» » »	12,50%	1-11-1990/97	92,725
» » »	12,50%	1- 1-1991/98	92,400
» » »	12,50%	19- 3-1991/98	92,150
» » »	12,00%	20- 6-1991/98	90,500
» » »	12,50%	18- 9-1991/98	89,700
» » »	12,00%	17- 1-1992/99	89,950
» » »	12,50%	1- 3-1991/2001	93,125
» » »	12,00%	1- 6-1991/2001	90,525
» » »	12,00%	1- 9-1991/2001	90,500
» » »	12,00%	1- 1-1992/2002	90 —

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	22-11-1984/92	10,50%	99,800
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	97,700
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	100,950
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	97,425
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	95,620
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	95 —
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	95,750
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	96,300
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	94,650
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	95,650
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	96,025
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	93,225
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	99,075
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	93,400
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	100,350
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	101,650
» » » »	26-10-1989/94	10,15%	100 —
» » » »	22-11-1989/94	10,70%	98,775
» » » »	24- 1-1990/95	11,15%	102,250
» » » »	27- 3-1990/95	12,00%	103,500
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	104,575
» » » »	29- 5-1990/95	11,50%	103,250
» » » »	26- 9-1990/95	11,90%	103,100
» » » »	16- 7-1991/96	11,00%	101,450
» » » »	22-11-1991/96	16,60%	98,975

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA STORACI

92M11092

N. 180

Corso dei cambi del 14 settembre 1992 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1169,550	1169,550	1169 —	1169,550	1169,550	1169,550	1170,700	1169,550	1169,550	1180 —
E.C.U.	1600,100	1600,100	1598 —	1600,100	1600,100	1600,100	1600 —	1600,100	1600,100	1606 —
Marco tedesco	793,250	793,250	794 —	793,250	793,250	793,250	793,390	793,250	793,250	798,100
Franco francese	234,020	234,020	223,50	234,020	234,020	234,020	234,050	234,020	234,020	234,200
Lira sterlina	2229,560	2229,560	2226,50	2229,560	2229,560	2229,560	2229,560	2229,560	2229,560	2220,100
Fiorino olandese	704,200	704,200	703 —	704,200	704,200	704,200	704,210	704,200	704,200	708,050
Franco belga	38,517	38,517	38,450	38,517	38,517	38,517	38,502	38,517	38,517	39,180
Peseta spagnola	12,252	12,252	12,240	12,252	12,252	12,252	12,251	12,252	12,252	12,250
Corona danese	205,950	205,950	206 —	205,950	205,950	205,950	205,900	205,950	205,950	206 —
Lira irlandese	2111,100	2111,100	2107,50	2111,100	2111,100	2111,100	2112 —	2111,100	2111,100	—
Dracma greca	6,383	6,383	6,360	6,383	6,383	6,383	6,385	6.383	6.383	—
Escudo portoghese	9,078	9,078	9,080	9,078	9,078	9,078	9,070	9,078	9,078	9,050
Dollaro canadese	972 —	972 —	966 —	972 —	972 —	972 —	971 —	972 —	972 —	973 —
Yen giapponese	9,480	9,480	9,410	9,480	9,480	9,480	9,477	9,480	9,480	9,200
Franco svizzero	894,950	894,950	894,500	894,950	894,950	894,950	895,710	894,950	894,950	908,52
Scellino austriaco	112,720	112,720	112,42	112,720	112,720	112,720	112,722	112,720	112,720	112,500
Corona norvegese	200,510	200,510	201 —	200,510	200,510	200,510	200,510	200,510	200,510	201 —
Corona svedese	216,600	216,600	216,750	216,600	216,600	216,600	216,650	216,600	216,600	216 —
Marco finlandese	260,750	260,750	258,50	260,750	260,750	260,750	257,500	260,750	260,750	—
Dollaro australiano	867 —	867 —	858 —	867 —	867 —	867 —	867,100	867 —	867 —	880 —

Media dei titoli del 14 settembre 1992

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	56,550
Redimibile 12% (Beni Esteri 1980)	99,300
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	99,075
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	84,900
» » » 21- 4-1987/94	85,275
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	92,100
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	92,325
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	94,450
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	96,050
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	94,800
» » » 12,50% 19-10-1989/95	99,050
» » » 12,50% 20-11-1989/95	98,475
» » » 12,50% 18-12-1989/95	98,625
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	98 —
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	98 —
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	92,500
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	97,225
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	96,450
» » » 12,50% 20-11-1990/96	96,600
Certificati del Tesoro C.T.O. 10,25% 1-12-1988/96	98,350
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	95,750
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	95,175
» » » 12,00% 19- 6-1991/97	94,450
» » » 12,00% 20- 1-1992/98	93,600
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	97,650
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	97,050
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	98,725
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	99,425
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	99,450
» » » 13.95% 1- 1-1990/94 II	99,050
» » » TR 2,5% 1983/93	102 —
» » » Ind. 1-11-1987/92	99 —
» » » » 1-12-1987/92	99,075
» » » » 1- 1-1988/93	99,075
» » » » 1- 2-1988/93	99,025
» » » » 1- 3-1988/93	99,175
» » » » 1- 4-1988/93	99,25

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 5-1988/93	99,025
» » » »	1- 6-1988/93	99,025
» » » »	18- 6-1986/93	99,025
» » » »	1- 7-1988/93	99,025
» » » »	17- 7-1986/93	98,200
» » » »	1- 8-1988/93	99 —
» » » »	19- 8-1986/93	98,675
» » » »	1- 9-1988/93	99,300
» » » »	18- 9-1986/93	98,300
» » » »	1-10-1988/93	99,950
» » » »	20-10-1986/93	98,700
» » » »	1-11-1988/93	98,950
» » » »	18-11-1987/93	98,375
» » » »	19-12-1986/93	98,500
» » » »	1- 1-1989/94	96,950
» » » »	1- 2-1989/94	97,150
» » » »	1- 3-1989/94	98,425
» » » »	15- 3-1989/94	98,650
» » » »	1- 4-1989/94	97,775
» » » »	1- 9-1989/94	96,950
» » » »	1-10-1987/94	97,950
» » » »	1-11-1989/94	96 —
» » » »	1- 1-1990/95	94,625
» » » »	1- 2-1985/95	95,075
» » » »	1- 3-1985/95	93 —
» » » »	1- 3-1990/95	95,225
» » » »	1- 4-1985/95	92,550
» » » »	1- 5-1985/95	92 —
» » » »	1- 5-1990/95	95,600
» » » »	1- 6-1985/95	92,175
» » » »	1- 7-1985/95	93,200
» » » »	1- 7-1990/95	94,125
» » » »	1- 8-1985/95	93,625
» » » »	1- 9-1985/95	95,050
» » » »	1- 9-1990/95	95,375
» » » »	1-10-1985/95	93,700
» » » »	1-10-1990/95	94,825
» » » »	1-11-1985/95	94,625
» » » »	1-11-1990/95	95 —
» » » »	1-12-1985/95	94,100
» » » »	1-12-1990/95	94,200
» » » »	1- 1-1986/96	93,050
» » » »	1- 1-1986/96 II	94,975
» » » »	1- 1-1991/96	93,925
» » » »	1- 2-1986/96	93,025
» » » »	1- 2-1991/96	93,550
» » » »	1- 3-1986/96	93,600
» » » »	1- 4-1986/96	92,950
» » » »	1- 5-1986/96	92,650
» » » »	1- 6-1986/96	93,575
» » » »	1- 7-1986/96	94,700
» » » »	1- 8-1986/96	94,450
» » » »	1- 9-1986/96	94,975
» » » »	1-10-1986/96	92,525
» » » »	1-11-1986/96	93,525
» » » »	1-12-1986/96	93,400
» » » »	1- 1-1987/97	91,150
» » » »	1- 2-1987/97	90,555
» » » »	18- 2-1987/97	90,950
» » » »	1- 3-1987/97	90,725
» » » »	1- 4-1987/97	90,400
» » » »	1- 5-1987/97	90,825
» » » »	1- 6-1987/97	91,175
» » » »	1- 7-1987/97	92 —
» » » »	1- 8-1987/97	94,200
» » » »	1- 9-1987/97	96,800
» » » »	1- 3-1991/98	92,950
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 4-1991/98	92,850
» » » »	1- 5-1991/98	93,025
» » » »	1- 6-1991/98	92,950
» » » »	1- 7-1991/98	92,950
» » » »	1- 8-1991/98	92,200
» » » »	1- 9-1991/98	93,400
» » » »	1-10-1991/98	92,950
» » » »	1-11-1991/98	93,325
» » » »	1-12-1991/98	92,950
» » » »	1- 1-1992/99	92,500
» » » »	1- 2-1992/99	92,950

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	12,50%	1-10-1992	99,050
» » »	12,50%	1- 2-1993	99,550
» » »	12,50%	1- 7-1993	97,650
» » »	12,50%	1- 8-1993	97,300
» » »	12,50%	1- 9-1993	97,175
» » »	12,50%	1-10-1993	96,125
» » »	12,50%	1-11-1993	96,150
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	96,300
» » »	12,50%	17-11-1993	96,350
» » »	12,50%	1-12-1993	96,125
» » »	12,50%	1- 1-1989/94	95,875
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	95,300
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	95,375
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	95,350
» » »	12,50%	1- 5-1990/94	94,950
» » »	12,50%	1- 6-1990/94	94,875
» » »	12,50%	1- 7-1990/94	94,550
» » »	12,50%	1- 9-1990/94	95,300
» » »	12,50%	1-11-1990/94	94,300
» » »	12,50%	1- 1-1991/96	94 —
» » »	12,50%	1- 3-1991/96	93,425
» » »	12,00%	1- 6-1991/96	92,025
» » »	12,50%	1- 9-1991/96	92,025
» » »	12,00%	1-11-1991/96	92,200
» » »	12,00%	1- 1-1992/97	91,950
» » »	12,50%	1- 6-1990/97	93,050
» » »	12,50%	16- 6-1990/97	93,450
» » »	12,50%	1-11-1990/97	92,975
» » »	12,50%	1- 1-1991/98	93,400
» » »	12,50%	19- 3-1991/98	93,950
» » »	12,00%	20- 6-1991/98	91,425
» » »	12,50%	18- 9-1991/98	90,800
» » »	12,00%	17- 1-1992/99	90,950
» » »	12,50%	1- 3-1991/2001	94,025
» » »	12,00%	1- 6-1991/2001	91,675
» » »	12,00%	1- 9-1991/2001	91,750
» » »	12,00%	1- 1-1992/2002	91,175

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	22-11-1984/92	10,50%	98,350
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	98 —
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	100,150
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	97,550
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	96,750
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	95,975
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	96,325
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	96,600
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	94,925
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	96,100
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	95,325
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	93,975
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	99,150
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	92,900
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	99,950
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	103,650
» » » »	26-10-1989/94	10,15%	100,200
» » » »	22-11-1989/94	10,70%	99,150
» » » »	24- 1-1990/95	11,15%	101,500
» » » »	27- 3-1990/95	12,00%	103 —
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	104,350
» » » »	29- 5-1990/95	11,50%	103 —
» » » »	26- 9-1990/95	11,90%	103,175
» » » »	16- 7-1991/96	11,00%	102,450
» » » »	22-11-1991/96	16,60%	97,775

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA SIORACI

92M14092

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 559/C.8883 XV J del 13 luglio 1992 il manufatto esplosivo denominato: «Razzo Firos 30 con testa S.A. contenente bombette fumogene» che la società BPD Difesa e spazio intende fabbricare nel proprio stabilimento in Colleferro (Roma) è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella prima categoria, gruppo *C*, dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.6963 XV J del 13 luglio 1992 il manufatto di sicurezza denominato: «Passive Restraint Inflator Module - lato passeggero» fabbricato dalla Morton International - Utah (U.S.A.) che la società Industrie Pininfarina S.p.a. intende montare su vetture «Allante MY 94» della General Motor nello stabilimento di San Giorgio Canavese (Torino) è riconosciuto ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quinta categoria, gruppo *A*, dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Come tale, in tutte le operazioni di trasporto, immagazzinamento, maneggio (montaggio/smontaggio dagli autoveicoli) devono essere osservate scrupolosamente le norme di sicurezza dettate dall'allegato *B* al regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza riferentesi ai manufatti esplodenti della quinta categoria.

Quando il dispositivo di sicurezza viene montato nel vano motore dell'automezzo in un punto in cui non è raggiungibile, se non volutamente, e sia peraltro opportunamente contrassegnato, è assimilato agli artifizi pirotecnici di cui tratta il comma B del decreto ministeriale 4 aprile 1973 (*Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 10 maggio 1973).

92A4238

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI GENOVA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

fisica generale I.

UNIVERSITÀ DI PADOVA

Facoltà di ingegneria:

chimica industriale organica;
applicazioni industriali elettriche (sede di Vicenza).

UNIVERSITÀ DI TORINO

Facoltà di medicina veterinaria:

anatomia veterinaria sistematica e comparata II.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

92A4276

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Bari.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la seguente Università è vacante il posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI BARI

Facoltà di economia e commercio (sede di Foggia):

istituzioni di diritto privato.

Gli aspiranti al trasferimento del posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

92A4277

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi massimi delle carni di bovino adulto di prima qualità
(Comunicato della segreteria)

In attuazione del provvedimento CIP n. 42 del 6 ottobre 1982, modificato ed integrato dal provvedimento CIP n. 46 del 28 novembre 1984, si comunica che, in assenza di variazioni superiori o inferiori del 5% dei prezzi all'ingrosso delle mezzene di bovino adulto rilevati sui mercati di Firenze, Modena, Chivasso, Milano, Roma e Forlì dell'ultima settimana di aprile 1992, i prezzi massimi al consumo, Iva compresa, dei seguenti tagli di bovino adulto di prima qualità rimangono invariati:

fettine del posteriore	L/kg 14.740
punta di petto senz'osso	» 7.680

92A4278

REGIONE CAMPANIA

Provvedimenti concernenti le acque minerali

Con decreto n. 18315 del 14 luglio 1992 del presidente della giunta regionale della Campania è stata autorizzata la nuova etichetta dell'acqua minerale «Acqua della Madonna» in comune di Castellammare di Stabia (Napoli).

Con il medesimo decreto sono stati altresì utilizzati i seguenti prodotti:

in vetro, tipi naturale e aggiunto di anidride carbonica, delle capacità di 46 e 92 cl;

in PET, tipi naturale e aggiunto di anidride carbonica, della capacità di 50, 100, 150 e 200 cl;

in Brik, tipo naturale della capacità di 50 e 100 cl.

Con decreto n. 18608 del 22 luglio 1992 del presidente della giunta regionale della Campania sono stati autorizzati, ad integrazione di quelli di cui al precedente decreto del presidente della giunta regionale della Campania n. 4277 del 18 maggio 1991, i seguenti nuovi prodotti in PET dell'acqua minerale naturale «Don Carlo» in comune di Contursi Terme (Salerno):

a) capacità 0,50 l, tipo naturale - etichetta allegata al decreto con il codice *a)*;

b) capacità 0,50 l, tipo «aggiunta di anidride carbonica» - etichetta allegata al decreto con il codice *b)*.

92A4201

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato del Ministero delle finanze relativo al prospetto dei dati di tariffa delle unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria per i comuni della provincia di Avellino. (Prospetto pubblicato nel fascicolo n. 8 del supplemento straordinario n. 9 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 229 del 30 settembre 1991).

Nel prospetto citato in epigrafe pubblicato nel fascicolo relativo al supplemento straordinario sopracitato, sono apportate le seguenti rettifiche:

Le tariffe del comune di DOMICELLA alla pag. 13 devono essere sostituite od integrate dalle seguenti:

Comune di DOMICELLA
Zona censuaria Unica
Zona territoriale B

Categoria	Classe	Tariffa lire
C/1	1	23.900
	2	27.800
	3	32.300
C/2	1	3.600
	2	4.200
	3	4.900
C/3	1	3.900
	2	4.600
	3	5.300
	4	6.200
	5	7.200
C/6	1	4.200
	2	4.900

92A4240

Comunicato del Ministero delle finanze relativo al prospetto dei dati di tariffa delle unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria per i comuni della provincia di Bergamo. (Prospetto pubblicato nel fascicolo n. 12 del supplemento straordinario n. 9 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 229 del 30 settembre 1991).

Nel prospetto citato in epigrafe pubblicato nel fascicolo relativo al supplemento straordinario sopracitato, sono apportate le seguenti rettifiche:

Le tariffe del comune di CASTELLI CALEPIO alla pag. 27 devono essere sostituite od integrate dalle seguenti:

Comune di CASTELLI CALEPIO
Zona censuaria Unica
Zona territoriale B

Categoria	Classe	Tariffa lire
A/8	1	225.000
	2	270.000
	3	325.000
	4	390.000

Le tariffe del comune di MADONE alla pag. 47 devono essere sostituite od integrate dalle seguenti:

Comune di MADONE
Zona censuaria Unica
Zona territoriale B

Categoria	Classe	Tariffa lire
A/1	U	330.000

Le tariffe del comune di ORIO AL SERIO alla pag. 53 devono essere sostituite od integrate dalle seguenti:

Comune di ORIO AL SERIO
Zona censuaria Unica
Zona territoriale B

Categoria	Classe	Tariffa lire
A/8	U	390.000

Le tariffe del comune di RONCOLA alla pag. 64 devono essere sostituite od integrate dalle seguenti:

Comune di RONCOLA
Zona censuaria Unica
Zona territoriale A

Categoria	Classe	Tariffa lire
A/8	1	270.000
	2	315.000

Le tariffe del comune di SORISOLE alla pag. 70 devono essere sostituite od integrate dalle seguenti:

Comune di SORISOLE
Zona censuaria Unica
Zona territoriale B

Categoria	Classe	Tariffa lire
A/7	1	150.000
	2	180.000
	3	215.000

Le tariffe del comune di VALBREMBO alla pag. 77 devono essere sostituite od integrate dalle seguenti:

Comune di VALBREMBO
Zona censuaria Unica
Zona territoriale B

Categoria	Classe	Tariffa lire
A/2	1	170.000
	2	200.000
	3	240.000

92A4239

Comunicato del Ministero delle finanze relativo al prospetto dei dati di tariffa delle unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria per i comuni della provincia di Piacenza. (Prospetto pubblicato nel fascicolo n. 6 del supplemento straordinario n. 16 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 292 del 13 dicembre 1991).

Nel prospetto citato in epigrafe pubblicato nel fascicolo relativo al supplemento straordinario sopracitato, sono apportate le seguenti rettifiche:

Le tariffe del comune di PIACENZA alla pag. 29 devono essere sostituite od integrate dalle seguenti:

Comune di PIACENZA
Zona censuaria Prima
Zona territoriale A

Categoria	Classe	Tariffa lire
C/6	1	5.500
	2	6.400
	3	7.400
	4	8.500
	5	9.000
	6	11.500
	7	13.400
	8	15.500
	9	18.000

92A4241

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 1 1 1 0 0 2 1 9 0 9 2 *

L. 1.200